

(8)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI: di costruzione di Case Popolari nel Comune
di FASANO - Lotti n° 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - alloggi
33 - Vani convenz. 190,93 - P.I.n°007/90/1 -

LEGGE: 5/8/1978, n°457 - art.41 II° Biennio 1980/1981 -

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 1.064.280.000.=

" depurato del ribasso d'asta

dell'8,35% £. 975.412.620.=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno sei del
mese di Maggio in FASANO si sono trovati:

- il Dott.Arch. Piero ORESTA - Direttore dei Lavori;
- il Sig. Aldo ROLLO - titolare della Impresa suindicata;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTO la delibera n.3800 del 19/3/1982 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. approva il progetto ed autorizzava l'appalto dei lavori;
- VISTO l'esito della licitazione privata effettuata

il giorno 16/4/1982;

- VISTO la delibera n.3840 dell'1/5/1982 con la quale si approva il verbale di licitazione privata;
- VISTO l'ordinanza n.6/82 del 3/5/1982 con la quale viene autorizzata la consegna dei lavori sotto riserva di Legge;
- VISTO il verbale di consegna in data 4/5/1982;
- CONSIDERATO che sono sopravvenuti impedimenti alla disponibilità del suolo;

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare fermo restando che rimarranno disponibili giorni 547 in totale per l'ultimazione.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(ALDO ROLLO)

[Handwritten signature of Aldo Rollo]

[Handwritten signature: Firma con riserva]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

[Handwritten signature of Piero ORESTA]



VISTO:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature of Antonio LONGO]

L'Imprese fanno con riserva
per le ritrattazioni illegittime, i motivi
adotti dall'amministrazione, e sostengono
della sospensione.

Tale sospensione, infatti, non
rientra, nei casi previsti dal
secondo comma, dell'articolo 30
del capitolato generale d'appalto
(D.P.R. 16.7.62 n. 1063) non
potendosi far rientrare delle
motivazioni (indisponibilità dei
suoi) fra quelle indicate, nel
detto comma (interesse pubblico
e pubblica necessità), si riserva
l'Imprese di, dettare, e
quantificare, l'importo finanziario
rinnunciato, della suddetta
sospensione, non appena sarà
in possesso dei necessari elementi
di valutazione.

Collo effeto

Si ripresentano le motivazioni edotte
dall'Imprese sulle prime domande.
Numeri. 4. 6. 5. 82

Foto 10/11/82